

Testo originale

**Proposte
della Commissione mista italo-svizzera
per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore
e sul lago di Lugano**

Revisione parziale della Convenzione

L'art. 4 cpv. 3 è modificato come segue:

³ Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e contrassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.

L'art. 6 cpv. 2 è modificato come segue:

² Per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo articolo del Regolamento.

Campione, 11 luglio 2008

Il Presidente
della Delegazione svizzera:
Gerhard Kratzenberg

Il Presidente
della Delegazione italiana:
Enrico-Maria Pujia

